

PROVVEDIMENTO N. 90 DEL 5 NOVEMBRE 2019 RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 39 DEL 2 AGOSTO 2018, CONCERNENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS n. 86 del 14 MAGGIO 2019, E AI REGOLAMENTI IVASS N. 1 E N. 2 DEL 8 OTTOBRE 2013, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DISCIPLINARI, APPLICABILI AI PROCEDIMENTI AVVIATI PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 30 SETTEMBRE 2018.

Relazione

Il Consiglio dell'IVASS ha approvato un piano di riassetto della struttura organizzativa dell'Istituto (con effetto dal 16 settembre 2019) per assolvere i nuovi compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa.

Il piano di riassetto ha apportato modifiche, tra le altre, anche alle strutture coinvolte nel procedimento sanzionatorio e alle relative competenze; in particolare, ha istituito il Servizio Vigilanza Condotta di mercato che integra le competenze del Servizio Vigilanza Intermediari ed il Servizio Sanzioni e Liquidazioni che accorpa in un unico Servizio le competenze prima assegnate alle due strutture Liquidazioni e Sanzioni.

Ha inoltre assegnato al “nuovo” Servizio Sanzioni e Liquidazioni la responsabilità anche dei procedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari e la Segreteria del Collegio di garanzia.

Il presente provvedimento, in modo coerente alla nuova struttura organizzativa dell'Istituto, interviene sul regolamento in materia di procedimenti sanzionatori avviati per violazioni commesse dal 1° ottobre 2018 (regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018).

Tra le principali modifiche si segnala:

- l'accentramento della responsabilità di tutti i procedimenti sanzionatori nel Servizio Sanzioni e Liquidazioni e la modifica delle denominazioni dei Servizi interessati (artt. 6 e 7 regolamento);

- l'istituzione presso il Servizio Sanzioni e Liquidazioni della Segreteria del Collegio di garanzia individuando nel medesimo Servizio la struttura incaricata di fornire supporto tecnico organizzativo allo stesso Collegio (artt. 16, comma 2, e 19, comma 3 regolamento);
- l'ampliamento dei Servizi che possono accertare e contestare le violazioni in capo agli intermediari (Servizio Vigilanza Condotta di mercato, Servizio Ispettorato e Servizio Tutela del Consumatore) e la rivisitazione degli adempimenti della procedura sanzionatoria tra questi Servizi e il Servizio Sanzioni e Liquidazioni (artt. 24 e 24-*bis* regolamento);
- l'assegnazione al Servizio Sanzioni e Liquidazioni, in relazione alla responsabilità del procedimento nei confronti degli intermediari, di specifici compiti quali: *i*) partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Collegio di garanzia (ordinarie ed in seduta comune); *ii*) effettuare, su richiesta del Collegio, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti; *iii*) per i procedimenti avviati a seguito di accertamento unitario, comunicare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione organizzativa rappresentata in sede difensiva assegnando il termine per la relativa adozione e comunicare gli esiti dell'idoneità delle misure correttive adottate; *iv*) trasmettere la proposta formulata dal Collegio al Direttorio integrato (o ai soggetti da questo delegati) e ai destinatari delle contestazioni; *v*) curare le richieste di accesso agli atti del procedimento dei destinatari dell'atto di contestazione (24-*bis* regolamento).

In un'ottica di semplificazione, il provvedimento:

- elimina le parti che elencano le attività procedurali interne svolte dai Servizi coinvolti per curare i procedimenti sanzionatori e che non hanno alcuna rilevanza per i destinatari della sanzione (artt. 18 e 24 del regolamento);
- prevede la trasmissione al solo Servizio Sanzioni e Liquidazioni dei documenti che pervengono dai destinatari della sanzione *post* atto di contestazione (es. memorie difensive) che poi il medesimo Servizio avrà cura di rimettere ai Servizi accertatori (artt. 12 e 15 del regolamento).

Completa il quadro delle modifiche l'adeguamento delle nuove denominazioni dei Servizi anche nella normativa secondaria applicabile ai procedimenti amministrativi pecuniari e ai procedimenti disciplinari a carico degli intermediari avviati per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018 (regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 del 8 ottobre 2013).

2. Pubblica consultazione e analisi di impatto della regolamentazione

Lo schema di provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato posto in pubblica consultazione sul sito dell'Istituto e non contiene analisi di impatto della regolamentazione coerentemente con le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 lettera c) del regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS attuativo delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Le modifiche del regolamento IVASS n 39/2018 costituiscono, infatti, atto meramente applicativo della riorganizzazione interna dell'Istituto, non determinano impatti sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari delle contestazioni e non implicano adempimenti e/o costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal vigente regolamento. Anzi la previsione dell'invio documentale al solo soggetto responsabile del procedimento sanzionatorio costituisce una semplificazione procedurale.